

STATUTO - PUBBLICA ASSISTENZA SOCIETA' RIUNITE PISA

(approvato dall'Assemblea Straordinaria il 13 gennaio 2011)

Titolo I – Principi generali

Art.1 – Denominazione, sede e emblema

1. La “Pubblica Assistenza Società Riunite” fondata a Pisa il 30 settembre 1886 dalla Fratellanza Militare come “Compagnia di Pubblica Assistenza”, fusa nel 1909 con la Croce Bianca che era sorta nel 1894, e denominata in un primo tempo, insieme con questa “Società Riunite” di Soccorso e Beneficenza, ha la sua Sede legale nel comune di Pisa. L'eventuale variazione della sede purché questa non sia trasferita oltre il comune di Pisa, non comporterà modifica di Statuto fatta salva l'approvazione dell'Assemblea ordinaria e dovrà essere tempestivamente comunicata ai registri presso i quali l'associazione è iscritta.
2. L'Associazione ha una bandiera bianca, recante nel mezzo gli stemmi delle due originarie Società, circondata da tralci di quercia e lauro, con motto “Pubblica Assistenza – Società Riunite”. Ciascuna sezione potrà aver un vessillo proprio con fondo bianco, con lo stemma della Croce Pisana in campo rosso e con il simbolo particolare della sezione stessa.

Art. 2 – Principi fondamentali

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e si ispira ai principi espressi dalle leggi in materia di volontariato.
2. L'Associazione è laica ed apartitica, ispirata a sentimenti di umana solidarietà verso tutti, non fa distinzione di nazionalità, religione, convinzioni ideologiche e filosofiche e idee politiche.
3. L'Associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli fini di solidarietà sociale.
4. L'Associazione rivolge la sua attività alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 3 - Scopi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela, attraverso lo sviluppo della cultura della solidarietà, attraverso la tutela dei diritti dei cittadini.
2. L'associazione in tale contesto assume il compito di:
 - a. organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
 - b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
 - c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
 - d. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

- e. operare, anche attraverso l'esperienza gestionale, per la crescita culturale dei singoli e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in quello dell'handicap, della protezione civile e dell'antincendio boschivo ;
- g. prendere iniziative dirette comunque all'attivazione di sperimentazioni innovatrici;
- h. collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il proseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 4 - Attività

1. Per il raggiungimento degli scopi essa svolge quale attività principale il servizio di trasporto socio-sanitario.
2. L'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:
 - a. collaborare all'organizzazione ed alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
 - b. gestire servizi sanitari ad ammalati e feriti a mezzo di autoambulanza;
 - c. organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - d. promuovere ed organizzare la donazione del sangue;
 - e. promuovere e gestire iniziative di formazione e informazione sanitaria;
 - f. promuovere e gestire iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private ed Istituzioni Pubbliche;
 - g. organizzare e gestire iniziative di protezione civile, di antincendio boschivo e di tutela dell'ambiente;
 - h. promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento, organizzando forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al presente articolo;
 - i. promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, del disagio, istituendo anche specifici servizi;
 - j. promuovere, nell'ambito della Provincia di Pisa, lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, istituendo anche proprie sezioni e collaborando con le Associazioni di Volontariato esistenti;
 - k. sostenere le famiglie colpite da lutto mediante anche la promozione di un servizio di onoranze e trasporti funebri con lo scopo anche di assicurare loro il minore disagio economico possibile;
 - l. organizzare e gestire servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
 - m. organizzare e gestire iniziative di studio e di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
 - n. promuovere, organizzare e gestire attività di collaborazione ed accoglienza internazionale; impegnarsi, in attuazione del principio di solidarietà, a fornire servizi di utilità sociale alla cittadinanza collaborando o surrogandosi agli Enti Pubblici preposti per l'espletamento di dati servizi;
 - o. promuovere attività ricreative per i propri soci;
 - p. svolgere attività commerciali e produttive di carattere marginale;

- q. costituire circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo riservati ai tesserati delle associate ANPAS;
 - r. promuovere la costituzione di fondazioni con finalità benefiche e partecipare alla loro gestione.
3. L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività coerenti con i principi fondamentali e necessarie al raggiungimento degli scopi individuati nel presente Statuto.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

1. Possono essere soci dell'Associazione, nei limiti dell'art. 25, tutti coloro che, italiani o stranieri, ne facciano richiesta, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a rispettarne lo Statuto ed i regolamenti.
2. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea, quest'ultima può comunque prevedere tipologie diverse di socio contribuente.
3. Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 16 (sedici) che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso dell'esercente la potestà parentale.
4. I soci di età inferiore a 18 (diciotto) anni partecipano dei diritti e degli obblighi associativi a mezzo del loro rappresentante legale.
5. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

1. I soci hanno diritto di:
 - a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
 - b. eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
 - c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
 - d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
 - e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:
 - a. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione
 - b. rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
 - c. essere in regola con la quota associativa;

- d. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione e coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma o che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

Art .10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
 - a. per morosità;
 - b. per decadenza;
 - c. per esclusione;
 - d. dimissioni.
2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.
3. Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.
4. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.
5. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.
6. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
7. Contro i provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. I provvedimenti di cui ai punti 1, lettere b) e c), sono adottati dal Consiglio Direttivo e sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III – Entrate e patrimonio

Art.11 – Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno viene approvato il rendiconto relativo alla gestione, salvo che particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto delle attività espletate ne rendano necessaria la posticipazione. In tal caso l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo deve espletarsi entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a. quote ed oblazioni dei soci;
 - b. contributi di privati;
 - c. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - d. contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
 - e. donazioni e lasciti testamentari previa accettazione del Consiglio Direttivo;
 - f. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - g. entrate derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;

h. proventi derivanti da rapporti contrattuali con i terzi.

4. L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi o capitale durante la vita dell'associazione salvo che non sia prevista per legge. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati per la realizzazione delle attività statutarie previste dall'art. 4 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.12 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a. da beni mobili ed immobili;
 - b. da titoli pubblici e privati;
 - c. da partecipazioni qualificate e non in società, consorzi, associazioni.

Titolo IV – Organi

Art.13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Generale;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Presidente;
 - e. la Giunta Esecutiva;
 - f. il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - g. il Collegio dei Proviviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Art.14 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 15 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso effettuato mediante pubbliche affissioni e/o attraverso comunicati stampa, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.
2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio in cui si svolgono le attività dell'Associazione.
4. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16 – Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
2. L'Assemblea può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

3. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2. a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 17 - Costituzione

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quarantesimo dei soci aventi diritto al voto.
3. Sono ammesse le deleghe nella misura massima di 5 (cinque) per persona; le deleghe concorrono alla formazione delle presenze richieste per la costituzione del numero legale.

Art. 18 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario, nomina due scrutatori
2. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 19 – Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.
2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 5 del presente articolo.
3. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più giovani di età.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di un decimo degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Intervento e rappresentanza

1. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.
2. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art.21 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. approva la relazione del Consiglio Direttivo;
 - c. approva le linee programmatiche della Associazione;
 - d. determina preventivamente il numero dei componenti che possano comporre il Consiglio Direttivo;
 - e. elegge il Consiglio Direttivo, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;
 - f. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;

- g. elegge il Collegio dei Probiviri, seguendo la normazione di uno specifico regolamento elettorale;
 - h. delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
 - i. delibera la variazione della sede legale purché questa non sia trasferita oltre il comune di Pisa;
 - j. delibera sulla soppressione e sull'accorpamento delle Sezioni acquisito anche il parere consultivo dei Comitati di Sezione coinvolti e del Consiglio Direttivo;
 - k. delibera, in attuazione degli scopi e degli obiettivi del presente Statuto, l'adesione a soggetti in grado di perseguire tali finalità.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
- a. sulle modifiche dello Statuto sociale;
 - b. sulla variazione della sede legale;
 - c. sullo scioglimento dell'Associazione;
 - d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 34.

Art.22 – Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è costituito dai membri del Consiglio Direttivo e da tutti i membri dei Comitati delle Sezioni.
2. Esso è convocato dal Consiglio Direttivo ogni qual volta se ne ritenga necessaria la convocazione per la discussione di questioni per le quali si ritiene utile il parere dei dirigenti delle Sezioni locali.
3. I compiti del Consiglio Generale sono esclusivamente consultivi.

Art.23 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto, in numero dispari, da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 19 (diciannove) componenti, nei limiti deliberati dall'Assemblea, compreso il Presidente.
2. Dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Presidente può essere riconfermato solo per 2 (due) mandati consecutivi.
3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e la Giunta Esecutiva. Tale riunione è presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti e in caso di parità, dal Consigliere più anziano per età tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.
6. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
7. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art.24 – Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti, non sono ammesse né la partecipazione né il voto per delega.
2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 25 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone ed approva il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- c. esegue i deliberati dell'Assemblea;
- d. approva la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e. delibera l'adesione di nuovi soci. L'esame delle domande di ammissione è sospeso nei tre mesi antecedenti il giorno stabilito per l'Assemblea elettiva;
- f. adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- h. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione compresi quelli relativi alla gestione del personale e dei volontari;
- i. determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- j. approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le loro modifiche;
- k. delibera sull'istituzione delle Sezioni, acquisito anche il parere consultivo dei Comitati di Sezione coinvolti;
- l. propone all'Assemblea la soppressione e l'accorpamento delle Sezioni acquisito anche il parere consultivo dei Comitati di Sezione coinvolti;
- m. delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;
- n. delibera compiti e funzioni della Giunta Esecutiva;
- o. delibera in merito a tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 26 – Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta da Presidente e Vicepresidente e da ulteriori membri appartenenti al Consiglio da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).
2. Compiti e funzioni della Giunta Esecutiva sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione adottata contestualmente alla sua elezione.

Art. 27 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
2. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio Direttivo svolgerà i suoi compiti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
3. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti.
4. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Sindaci Revisori e del collegio dei probiviri.
5. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 28 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
2. Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.
3. Il Presidente può delegare in parte i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 29 – Collegio dei sindaci revisori

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti fra non soci, sono rieleggibili.
2. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nel proprio seno il Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
3. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 30 - Competenze

1. Il Collegio dei Sindaci Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.
2. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo apposite relazioni da presentare all'Assemblea dei soci.

Art. 31 – Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica 4 (quattro) anni. I suoi componenti sono rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente.
3. Nelle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 32 - Competenze

1. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10 punto 7.
2. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione o tra i soci e l'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.
3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Titolo V – Sezioni

Art. 33 – Compiti e funzioni delle Sezioni.

1. Le Sezioni sono parte importante dell'Associazione e contribuiscono alla realizzazione degli scopi dell'Associazione nei territori di propria competenza operando anche in autonomia organizzativa e gestionale nei rapporti con gli Enti Locali e con le altre associazioni di volontariato del territorio.
2. I Soci appartenenti alla Sezione eleggono un Comitato di Sezione con le modalità previste nel regolamento elettorale.
3. Il Comitato elegge nel suo seno un Coordinatore che rappresenta la Sezione nei rapporti con gli organi dell'Associazione e che dirige e coordina l'attività dello stesso Comitato ferme restando le competenze amministrative del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Le elezioni del Comitato si svolgono di norma in occasione dell'elezione degli organi dell'Associazione.

4. Il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale sono definiti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di decisioni relative al patrimonio utilizzato dalle sezioni il Consiglio Direttivo acquisisce preventivamente il parere consultivo del Comitato di Sezione interessato.

Titolo VI – Norme finali

Art. 34 – Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto all'A.N.P.AS. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.8.91 n.266, nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 35 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi in materia